



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP17042

Data: 20/10/2017

A) Documenti su cui si basa la decisione:

APPLICAZIONE DELL' ART. 7E) DELLE NORME ORGANIZZATIVE FEDERALI ANNUALI - NORME COMUNI - ANNO SPORTIVO 2017/2018.

B) Precedenti:

C) Decisioni:

alla squadra dell' **H.c. Valpellice A.s.d. (070)** ESCLUSIONE dal Campionato Nazionale Maschile IHL Division I ai sensi degli artt. 32, n.1 e 2, lett.d) Reg. di Giustizia e del combinato disposto degli 4.4. N.O.F.A. 2017/2018 IHL Division I e 7E) N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018 .

D) Motivazione:

H.c. Valpellice A.s.d. (070)

premesse che

- la squadra dell'H.C. Valpellice, regolarmente iscritta per il corrente anno sportivo al campionato IHL – Division 1, sino alla data odierna non ha partecipato – per esplicita rinuncia, comunicata preventivamente ai competenti organi amministrativi della F.I.S.G. - ad alcun incontro: in particolare trattasi delle prime due partite previste in calendario per il 07.10.2017 contro l'H.C. Varese Killer Bees e per il 14.10.2017 contro l'H.C. ValP Eagle;
- detti incontri – stante, come detto, la preventiva rinuncia alle gare in programma da parte della società - sono stati conseguentemente annullati dalla F.I.S.G. e successivamente dichiarati persi a tavolino da questo Giudice Sportivo;
- la mancata partecipazione per rinuncia - anche soltanto a due consecutivi incontri di campionato - comporta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4.4. N.O.F.A. 2017/2018 – IHL Divisione 1 e 7E) delle N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018, la sanzione dell'esclusione dal Campionato in corso della società in difetto, qualora - come nel caso che ci occupa - sia stata ritenuta ingiustificata dal competente organo di giustizia e pertanto imputata ad esclusiva responsabilità della società rinunciante;
- tale grave provvedimento è anche esplicitamente previsto dal Regolamento di Giustizia (art. 32, n. 1 e 2, lett. d, in relazione all'art.27, co.1, lett. e);
- considerato che va altresì verificato se sussistano, per i fatti posti a base del provvedimento di esclusione testè adottato, elementi di responsabilità disciplinare anche a carico del Presidente *pro tempore* della società ed eventualmente di altri tesserati da individuare;
- Ciò premesso, visti gli artt. 4.4. N.O.F.A. 2017/2018 – IHL Divisione 1, 7E) delle Norme Organizzative Federali Annuali - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018 e 32, n.1 e 2, lett. d) del Regol. di Giustizia

sancisce

l' ESCLUSIONE - con effetto immediato – dell'affiliato **H.C. Valpellice** dal campionato **IHL – Division I** in corso



di svolgimento;

dispone

la **trasmissione degli atti al Procuratore Federale** per la valutazione degli eventuali ulteriori profili di responsabilità disciplinare a carico della società H.C. Valpellice e del suo Presidente *pro tempore*, nonché al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per disporre, in applicazione dell'art.7E), n.2 delle N.O.F.A. Comuni 2017 – 2018, lo **svincolo immediato** degli atleti della formazione dell'H.C. Valpellice iscritta al campionato IHL Division I.

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi